



FEDERAZIONE ITALIANA BADMINTON
UFFICIO DEL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
DECISIONE N. 2/2023

Procedimento 2/2023

Oggetto: Incontro Concentramento Serie C Sicilia Centrale del 10/06/2023

Il Giudice Sportivo Nazionale Avv. Stefano Paoletti

PRESO ATTO

- del Referto Arbitrale dei relativi allegati inviati dal Giudice Arbitro Vittorio Macaluso relativo alla manifestazione di cui all'oggetto ove veniva indicata assente all'incontro l'ASA USD Atletico Gangi;
- Del contenuto della memoria difensiva presentata tempestivamente dall'ASA USD Atletico Gangi.

Ciò premesso e considerato, il Giudice Sportivo Nazionale sulla fattispecie sottoposta al suo esame, esaminati i documenti ed in osservanza alle Carte Federali, così decide:

MOTIVI DELLA DECISIONE

Tenuto conto dell'assenza alla manifestazione in oggetto dell'ASA USD Atletico Gangi e dunque della violazione della disposizione di cui all'articolo 3.13.1 del Regolamento delle Gare, preso atto delle difese dell'ASA che ha imputato il motivo della propria assenza a causa dell'assenza di comunicazioni relative all'anticipazione dell'incontro, preso atto che in ogni caso la difesa è priva di allegazioni specifiche e comprovanti quanto indicato, si ritiene di non condannare l'ASA a sanzioni pecuniarie ma in ogni caso si ritiene applicabile al caso in esame la mera sanzione della deplorazione prevista dall'articolo 21 del Regolamento di Giustizia, sanzione che costituisce - al pari dell'ammonizione per l'atleta "*un'espressione di biasimo verso l'A.S.A, rivolto a mezzo di comunicato ufficiale con espresso invito, per l'avvenire, di evitare di ripetere i comportamenti non altrimenti sanzionati la prima volta*".

P.Q.M.

- Sancisce la validità del referto di gara sottoscritto dal Giudice Arbitro e dei risultati in esso indicati;
- Deplora il comportamento dall'ASA USD Atletico Gangi ed avverte che una seconda violazione della medesima disposizione determinerà l'applicazione di sanzioni più gravi.

Così deciso il 23 gennaio 2024 .

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

Avv. Stefano Paoletti

Si comunichi nei termini al Procuratore Federale e alle parti interessate.